



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Angelo Matteo Socci	Presidente
Marco Benatti	Consigliere
Alessio Liberati	Consigliere Rel.
Antonella dell'Orfano	Consigliere
Manuela Cavallo	Consigliere

Oggetto:

TRIBUTI LOCALI -	
ERRORE	
MATERIALE-	
CORREZIONE-	
DECORRENZA	
TERMINE	DI
IMPUGNAZIONE	-
PRINCIPIO	DI
DIRITTO	

Ud.15/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18070/2020 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania
n. 7846/2019 depositata il 18/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dal
Consigliere Alessio Liberati.

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda ha origine dalla notificazione, avvenuta il 24 gennaio 2008,
di più cartelle di pagamento con cui l'allora agente della riscossione intimava



a [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] il pagamento dell'importo complessivo di euro 26.808,97 a titolo di imposta di successione. I destinatari hanno dedotto che le cartelle non erano state precedute da alcun avviso di liquidazione o di accertamento, che il credito era prescritto o comunque decaduto, che gli atti difettavano di motivazione e di sottoscrizione e che la notifica risultava viziata, oltre a prospettare ulteriori profili di illegittimità in relazione allo statuto del contribuente.

2. Avverso tali cartelle i contribuenti hanno proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che è stato notificato il 25 marzo 2008, primo giorno utile successivo alla scadenza del termine cadente in giorno festivo. La Commissione tributaria provinciale, con decisione n. 169/02/08 depositata il 20 ottobre 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo, senza dunque esaminare il merito delle censure.

3. I contribuenti hanno impugnato tale pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, deducendo l'*error in procedendo* commesso dal giudice di primo grado per non avere considerato che, ai fini della tempestività, rilevava la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. La Commissione tributaria regionale, con decisione n. 247/2010, ha rigettato il gravame, confermando l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che la notifica si fosse perfezionata solo con la ricezione dell'atto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

4. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, la quale, con sentenza n. 10697/2018 pubblicata il 4 maggio 2018, ha accolto il ricorso, ritenendo tempestiva l'impugnazione proposta in primo grado, e ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania. Nel dispositivo della sentenza è stato tuttavia indicato, per errore materiale, che l'accoglimento riguardava il ricorso dell'Agenzia delle Entrate; errore che la stessa Corte



ha successivamente corretto con ordinanza n. 4, n. 5005/2019, depositata il 21 febbraio 2019, precisando che il ricorso accolto era quello dei contribuenti.

5. A seguito della cassazione con rinvio, i contribuenti hanno riassunto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale con atto notificato il 3 maggio 2019, riproponendo integralmente le domande e le eccezioni già formulate nei precedenti gradi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo, in via preliminare, la tardività della riassunzione, sostenendo che il termine di sei mesi decorreva dalla pubblicazione della sentenza di cassazione del 4 maggio 2018 e non dall'ordinanza di correzione dell'errore materiale.

6. La Commissione tributaria regionale della Campania, con decisione n. 7846/2019, ha dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo che il termine semestrale decorresse dalla pubblicazione della sentenza di cassazione e che l'errore corretto non fosse idoneo a incidere sulla decorrenza del *dies a quo*. La Commissione ha indi compensato integralmente le spese di lite, sul rilievo della natura esclusivamente processuale della decisione

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

7. Le parti intime non si sono costituite con controricorso.

8. Successivamente le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 287, 288, 327, 392 e 393 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, nonché degli artt. 1, comma 2, 62 e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.



1.1. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine semestrale per la riassunzione del giudizio di rinvio, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cassazione del 4 maggio 2018, anziché il termine annuale previsto dalla disciplina previgente. Essi sostengono che il nuovo termine introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015 non possa trovare applicazione ai giudizi instaurati anteriormente al 1° gennaio 2016, almeno con riferimento agli aspetti procedurali connessi al giudizio di cassazione e di rinvio, che restano regolati dal codice di procedura civile. La CTR, applicando in modo indifferenziato la nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti, avrebbe fornito un'interpretazione erronea dell'art. 12 delle disposizioni transitorie, in contrasto con i principi di diritto vivente e con la ratio della riforma, determinando una compressione irragionevole del diritto di difesa.

Nel controricorso, l'Agenzia delle Entrate sostiene, in senso opposto, che le norme processuali hanno immediata applicazione e che il termine semestrale di cui al novellato art. 63 D.Lgs. n. 546/1992 sarebbe applicabile a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, ritenendo corretta la declaratoria di estinzione pronunciata dalla CTR.

1.2. La censura è priva di fondamento.

Il termine "lungo", perentorio, si applica indipendentemente dalla notificazione della sentenza e decorre dal deposito in cancelleria. Solo per giudizi iniziati prima del 4/7/2009, il termine è di un anno, ipotesi che certamente non ricorre nel caso di specie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

I ricorrenti lamentano che la CTR abbia pronunciato una decisione affetta da nullità per omessa e apparente motivazione, nonché per mancata decisione su specifici profili dedotti, avendo dichiarato l'estinzione del giudizio senza esaminare in modo effettivo le argomentazioni svolte in



ordine all'inapplicabilità del termine semestrale e alla corretta individuazione del *dies a quo*. La sentenza impugnata, limitandosi a richiamare in modo astratto la giurisprudenza di legittimità, non avrebbe svolto alcun concreto scrutinio delle peculiarità del caso, così integrando un vizio di attività idoneo a ledere il diritto di difesa.

Nel controricorso, l'Agenzia delle Entrate ha replicato che la motivazione della CTR sarebbe sufficiente e coerente, avendo il giudice regionale esplicitato le ragioni per cui l'errore materiale contenuto nella sentenza di cassazione non era tale da ingenerare dubbi sull'effettivo contenuto della decisione e, dunque, non idoneo a incidere sulla decorrenza del termine di riassunzione.

2.1. Il motivo non è fondato.

Per costante giurisprudenza la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^{^-5}, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1[^], 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^{^-5}, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^{^-5}, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5[^], 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^{^-5}, 24 febbraio 2022, n. 6184).



2.2. Nel caso in esame, invero, il *decisum* raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato la loro decisione con argomenti che, ancorché sintetici, consentono di comprendere il ragionamento.

Il motivo va rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 288, 306, 327, 392 e 393 c.p.c., nonché degli artt. 1, comma 2, 12 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 24 Cost., dell'art. 111 Cost., comma 2, e dell'art. 6 CEDU.

Con tale censura i ricorrenti sostengono che, anche a voler ritenere applicabile il termine semestrale, la CTR avrebbe comunque errato nell'individuare il *dies a quo*, che avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale del 21 febbraio 2019 e non dalla pubblicazione della sentenza di cassazione del 4 maggio 2018. L'errore contenuto nel dispositivo della sentenza di legittimità – consistito nell'indicazione dell'Agenzia delle Entrate quale parte vittoriosa, anziché dei contribuenti – non era immediatamente percepibile come irrilevante, ma incideva sulla sostanza del *decisum*, generando oggettivi dubbi circa l'individuazione della parte legittimata alla riassunzione. In applicazione dell'art. 288, comma 4, c.p.c., il termine avrebbe dovuto pertanto decorrere dalla correzione, con conseguente tempestività della riassunzione effettuata il 3 maggio 2019.

Nel controricorso, l'Agenzia delle Entrate sostiene invece che l'errore materiale fosse facilmente riconoscibile alla luce dell'epigrafe e della motivazione della sentenza di cassazione, sicché esso non avrebbe inciso sull'effettiva comprensione del *decisum* e non avrebbe potuto giustificare uno slittamento del termine di riassunzione.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che se la sentenza di appello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la riassunzione



del processo decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dalla scadenza del termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c.; qualora la sentenza contenga un mero errore materiale, il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dall'annotazione in calce dell'ordinanza di correzione purché si tratti di errore non chiaramente percepibile ed idoneo ad ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in cui sia irrilevante ai fini della corretta interpretazione del "*dictum*" e del "*decisum*" del giudice di appello (Cass. 06/08/2019, n. 20996 (Rv. 654801 - 01)), e che agli stessi soggetti che sono stati parti del giudizio di legittimità spetta la legittimazione alla riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio e, qualora la pronuncia rescindente contenga un errore materiale consistente nell'omessa menzione di una delle parti, il termine perentorio per la riassunzione, ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dall'annotazione in calce al provvedimento dell'ordinanza di correzione (non dalla pubblicazione della decisione), a condizione che l'omissione sia idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole - e non "*ictu oculi*" infondato o pretestuoso - sull'individuazione delle parti del giudizio rescindente (Cass. 07/11/2024, n. 28755 (Rv. 673543 - 01)).

Nel caso di specie l'errore è consistito nello scambio della indicazione relativa alla parte vittoriosa, indicata nell'Agenzia delle Entrate, anziché nei contribuenti, i quali, evidentemente, hanno dovuto attendere la correzione dell'errore per la piena comprensione della statuizione.

3.3. Il motivo è quindi fondato, in quanto deve farsi applicazione del seguente, principio di diritto: <<In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del *dictum* e del *decisum*, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile *ictu oculi*, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la



parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione della impugnazione, con conseguenze differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione>>.

3.4. Ne consegue che il motivo deve essere accolto.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 287, 288, 306, 327, 392 e 393 c.p.c., nonché degli artt. 1, comma 2, 12 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992.

I ricorrenti ripropongono, sotto il profilo del vizio di attività, le medesime doglianze già svolte con il terzo motivo, evidenziando che l'erronea declaratoria di estinzione del giudizio ha determinato la formazione di un giudicato meramente processuale, preclusivo dell'esame del merito, in violazione dei principi del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale. La CTR, disconoscendo la rilevanza dell'errore materiale e della relativa ordinanza di correzione, avrebbe adottato una soluzione irragionevole e sproporzionata, aggravando inutilmente il contenzioso e costringendo le parti a un ulteriore ricorso per cassazione su questioni esclusivamente procedurali.

Nel controricorso, l'Agenzia delle Entrate insiste per il rigetto del motivo, ribadendo che non sussisterebbe alcun vizio del procedimento, poiché la CTR si sarebbe limitata a fare corretta applicazione delle norme processuali e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riassunzione del giudizio di rinvio

4.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente.

5. In conclusione, il ricorso va accolto con riguardo al motivo n. 3, rigettati i motivi n. 1 e 2 e assorbito il n. 4, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riguardo al motivo n. 3, rigettati i motivi n. 1 e 2 e assorbito il n. 4, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

